



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

***IL DIRETTORE GENERALE***

D.D.G. Numero

480\_

Data di registrazione

31/12/2025\_

Proposta di Decreto N. 539

**AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DI  
OGGETTO : PERSONALE DALL'AREA DEI COADIUTORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI  
DELL'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO\_**

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 che estende le competenze dell'ente al settore oleario attribuendogli la nuova denominazione di Istituto Regionale del Vino e dell'Olio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 327 dell'11/10/2024, con la quale l'avv. Giuseppa Mistretta, Funzionario avvocato della Regione Siciliana, viene nominata Commissario straordinario dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (I.R.V.O.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota 11 settembre 2024, prot. n. 7695/GAB, e relativi atti acclusi, come integrata dalla nota 18 settembre 2024, prot. n. 7950/Gab;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 524/Serv.1°/SG, con il quale l'Avv. Giuseppa Mistretta, funzionario avvocato della Regione Siciliana, è nominato Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con i poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

VISTA la Delibera del C. S. n. 12 del 6/12/2024 con la quale viene approvato e sottoscritto il protocollo di intesa fra il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e l'Istituto regionale del Vino e dell'Olio, avente ad oggetto l'assegnazione del Dott. Vito Bentivegna quale Direttore generale dell' IRVO;

VISTA la Delibera del C. S. n. 13 del 10/12/2024 con la quale il Dott. Vito Bentivegna, dirigente di terza fascia del Ruolo Unico della Regione Siciliana in assegnazione temporanea all'IRVO giusto DDG n. 5787 del 10 dicembre 2024, viene nominato Direttore generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, per la durata di anni tre, decorrenti dalla presa di servizio, nel rispetto della vigente disciplina;

CONSIDERATO che lo stesso ha preso servizio in data 10/12/2024, giusto protocollo 10741/2024;

VISTA la delibera del C.S. n. 14/2024 con la quale è stato approvato il relativo contratto individuale di lavoro;

VISTO il Regolamento Interno di Contabilità approvato con delibera commissariale n. 3 dell'11 settembre 2019 e approvato dalla Giunta di Governo con delibera n. 54 del 13 Febbraio 2020;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione triennale 2025-2027;

VISTA la nota 11418/2024 con la quale il predetto provvedimento è stato trasmesso all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca;

VISTE le delibere commissariali 4/2025, 13/2025, 22/2025, 32/2025 e 35/2025 che apportano variazioni al predetto bilancio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, "fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...], avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, [...], sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno";

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2019 -2021, sottoscritto il 9 dicembre 2024 (di seguito denominato CCRL 2019/2021);

VISTO l'art. 16 del CCRL 2019-2021, che ha previsto "un nuovo modello classificatorio" volto a perseguire "la finalità di fornire alla Regione siciliana e agli Enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 uno strumento efficace e innovativo di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale";

VISTO l'art. 17, comma 1 del CCRL 2019/2021, il quale dispone che "il sistema di classificazione del personale, basato su criteri di flessibilità funzionali alle esigenze dell'Amministrazione, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area dei Coadiutori;

Area degli Assistenti;

Area dei Funzionari;

Area delle Elevate Professionalità";

VISTO l'art. 17, comma 3 del CCRL 2019/2021 ai sensi del quale "in coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali";

VISTO l'art. 24, comma 6, del CCRL 2019/2021, il quale dispone che "Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella di corrispondenza";

VISTO l'art. 23, comma 1 del CCRL 2019/2021, il quale chiarisce come le progressioni debbano avvenire "tra un'area e quella immediatamente superiore";

VISTO l'art. 24, comma 8, del CCRL 2019/2021 che ha previsto che "Le progressioni verticali cd. in deroga sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1,

comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del CCRL 2019/2021";

VISTI, altresì, l'art. 26, comma 2; l'art. 62, comma 9; e l'art. 97, commi 5 e 6, del più volte richiamato CCRL 2019/2021;

VISTO il D.D.G. n. 259 del tre luglio 2025 con cui "al personale del comparto non dirigenziale dell'IRVO è attribuita la famiglia professionale riportata negli elenchi allegati, distinti per Area dei Coadiutori, Assistenti e Funzionari";

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'IRVO, per il triennio 2025-2027 (da adesso PIAO 2025-2027);

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATA complessivamente la vacanza nella dotazione organica del personale dell'Area degli Assistenti;

CONSIDERATO che in data 18 giugno 2025 è stata formalmente inviata l'informazione per avviare il confronto di cui all'art. 5 CCRL 2019-2021, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti;

## **DECRETA**

per quanto espresso in premessa,

### **Articolo 1**

#### **Posti disponibili**

Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con le facoltà disponibili è indetta ai sensi dell'art. 24 del CCRL 2019/2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di una unità di personale dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti del ruolo dell' IRVO - Famiglia Professionale Amministrativa.

### **Articolo 2**

#### **Requisiti di ammissione**

La procedura per il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti è riservata al personale appartenente al ruolo dell'IRVO che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, si trovi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) essere inquadrato nell'Area dei Coadiutori;
- c) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente;
- d) ovvero, essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi rispetto a quelli di cui alla lettera c):
  - assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area di Coadiutori e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente.

Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di

scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (*ex equipollenza*) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

### **Articolo 3**

#### **Cause di esclusione**

Alla procedura selettiva di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, abbiano riportato provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, superiori al rimprovero scritto;
- b) siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, nel corso dell'attività presso l'Amministrazione regionale o altro Ente, salvo che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione, almeno in primo grado, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 1, possono partecipare alla procedura con riserva:

- a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione.

In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso.

- b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, non superiore al rimprovero scritto.

In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 o la sussistenza di una causa di esclusione di cui al presente articolo.

### **Articolo 4**

#### **Criteri di valutazione**

Il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti avviene sulla base di apposita graduatoria redatta all'esito della verifica dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali, a norma dell'articolo 24, comma 7 del CCRL 2019/2021, deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali e il possesso di ulteriori titoli universitari.

### **Articolo 5**

#### **Ripartizione punteggio**

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun dipendente è pari a 100 punti. Il punteggio massimo è ripartito tra i criteri di cui all'art. 4 nel modo seguente:

- esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
- titolo di studio, fino a 35 punti;
- competenze professionali, fino a 35 punti.

### **Articolo 6**

### **Esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di 30 punti.

L'esperienza professionale maturata, è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.

All'esperienza professionale maturata è attribuito il punteggio di 1,2 punti per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi, anche a tempo determinato.

Si considera l'anzianità maturata presso l'IRVO, l'Amministrazione regionale, o altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, nell'Area degli Assistenti e/o nelle categorie confluite nell'Area degli Assistenti e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa (idonea a non dare luogo ad interruzione di anzianità), assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

Ai fini dell'esperienza professionale maturata non si tiene conto dei periodi di aspettativa, o di ogni altra situazione giuridica, non utile ai fini della decorrenza dell'anzianità. I periodi di aspettativa, che danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio e/o di carriera, eventualmente fruiti dai candidati, non verranno valutati nel conteggio di cui al comma 1.

### **Articolo 7**

#### **Titoli di studio**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 35 punti.

Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, è attribuito il seguente punteggio:

diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): 35 punti.

È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (*ex equipollenza*) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

### **Articolo 8**

#### **Competenze professionali acquisite: titoli**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 35 punti, ripartito tra:

- valutazione di titoli ulteriori e abilitazioni professionali;
- valutazione della performance.

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli valutati ai sensi dell'art. 7 e delle abilitazioni professionali, è pari a 20 punti.

A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- a) laurea triennale o di primo livello: 4 punti;
- b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): 8 punti;
- c) master di I livello: 1 punto;
- d) master II livello: 2 punti;
- e) scuola di specializzazione post laurea: 2 punti;
- f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 2 punti;

g) dottorato di ricerca: 3 punti;

h) certificazioni informatiche riconosciute: 1 punto;

i) certificazioni linguistiche riconosciute: 1 punto.

I titoli alle lettere a) e b) sono tra di loro alternativi, pertanto il relativo punteggio non è cumulabile.

I titoli di alle lettere da a) a g) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private.

I titoli di cui alle lettere da c) a g) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

I titoli di alle lettere h) e i) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni riconosciute. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il riconoscimento accademico (ex equipollenza) o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

### **Articolo 8 bis**

#### **Competenze professionali acquisite: performance**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, del presente avviso, il punteggio massimo conseguibile per la valutazione della performance, è pari ad un massimo di 15 punti.

Il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della performance nell'ultimo triennio, è attribuito nel modo seguente:

- < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 0 punti;
- ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 2,5 punti;
- ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 5 punti;
- ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 7,5 punti;
- ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 10 punti;
- ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 12,5 punti;
- ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 15 punti.

### **Articolo 9**

#### **Presentazione della domanda: termini e modalità**

Il presente avviso sarà pubblicato in data trentuno dicembre 2025 sul sito istituzionale dell'IRVO.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica [direzione.vitevino@regione.sicilia.it](mailto:direzione.vitevino@regione.sicilia.it) a decorrere dal 12 gennaio 2026 e sino alle ore 23:59 dell'11 febbraio 2026. Il termine è perentorio e saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro la data e l'ora di chiusura indicata. Le domande presentate oltre il termine indicato, ovvero con modalità diverse da quelle previste, non saranno prese in considerazione.

Nella domanda il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti di ammissione, per l'attribuzione del punteggio e di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'Art. 3 del presente avviso.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

### **Articolo 10**

#### **Commissione esaminatrice e sottocommissioni**

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione di valutazione per la verifica di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione.

La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento delle fasi della procedura selettiva, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.

### **Articolo 11**

## **Graduatoria finale**

Ai fini della formazione della graduatoria di merito il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali acquisite.

Ai dipendenti è riconosciuta la facoltà di chiedere il riesame del punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni nel calcolo effettuato, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato precedentemente.

La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di riesame.

La graduatoria provvisoria, eventualmente modificata dalla Commissione a seguito delle istanze di riesame ricevute, è approvata in via definitiva con provvedimento del Dirigente Generale dell'IRVO.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria, in ordine di priorità, il dipendente con:

- a) maggiore esperienza maturata presso l'IRVO;
- b) minore età anagrafica.

La graduatoria definitiva di merito sarà formulata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora, anche in seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare e/o falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato alla procedura in questione, con provvedimento motivato.

La graduatoria definitiva di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'IRVO. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti.

La graduatoria definitiva avrà vigenza esclusivamente per la progressione verticale di cui al presente avviso, e non sarà riutilizzabile per gli anni successivi.

Dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'IRVO, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie definitive di merito.

## **Articolo 12**

### **Inquadramento in ruolo e assegnazione della sede**

Il candidato dichiarato vincitore per la graduatoria di cui all'art. 11, sarà inquadrato nell'Area degli Assistenti nella famiglia professionale amministrativa.

## **Articolo 13**

### **Decadenza dalla graduatoria**

La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e/o documentato motivo, nel giorno comunicato dall'IRVO per prendere servizio presso la sede di Palermo, comporta la decadenza dalla graduatoria.

## **Articolo 14**

### **Trattamento economico e giuridico**

Il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti comporterà l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e avrà decorrenza dalla data del nuovo inquadramento.

Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad Area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'Area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova Area.

Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 2 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 18 CCRL 2019-2021 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

In caso di passaggio all'Area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruiti.

## **Articolo 15**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali conferiti dai partecipanti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

Titolare del trattamento è l'IRVO nella persona del Dirigente Generale dott. Vito Bentivegna.

Il trattamento è effettuato con modalità sia cartacee sia informatizzate, da personale appositamente autorizzato, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e proporzionalità. I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate, a soggetti pubblici o privati che forniscano servizi strumentali alla gestione della procedura e del rapporto di lavoro, espressamente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché a soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia dovuta in adempimento di obblighi di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti costituisce requisito obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dar corso all'istruttoria della domanda e di partecipare alla procedura selettiva.

#### **Articolo 16**

##### **Accesso agli atti**

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'accesso alla documentazione concernente la presente procedura sarà comunque differita al termine dell'iter procedimentale medesimo: ossia al momento successivo la pubblicazione della graduatoria finale.

#### **Articolo 17**

##### **Conseguenze delle dichiarazioni mendaci e cause di esclusione**

In qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il dipendente decade dal beneficio eventualmente conseguito e l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate, fatta salva ogni ulteriore responsabilità disciplinare, civile e penale.

Costituiscono, altresì, causa di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- b) la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 9.

#### **Articolo 18**

##### **Norme di salvaguardia**

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto alla progressione nell'Area immediatamente superiore a quella di provenienza. Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

L'IRVO si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il presente avviso o comunque di non dare seguito alla procedura selettiva, anche in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Il presente avviso e gli atti conseguenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IRVO. Tale pubblicazione costituisce forma di pubblicità legale e ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso all'U.O. Contabilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 e sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza delle P.A.

—

**Direttore Generale**  
VITO BENTIVEGNA / ArubaPEC S.p.A.\_  
(atto sottoscritto digitalmente)



